ASSOLOMBARDA

ACE e ACE Innovativa

L'agevolazione

L’aiuto alla crescita economica (ACE) è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 1 del DL 201/2011 , allo scopo di favorire il rafforzamentodella struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. L'agevolazione è stata abrogata dal D.Lgs. 216/2023 (art. 5) con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Pertanto, per i soggetti "solari", il 2023 è l'utimo anno per il quale è possibile beneficiare dell'ACE.

L'ACE consiste in una deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.Per calcolare l’agevolazione, infatti, occorre determinazione la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, assunto al netto dell'utile di esercizio (c.d. “base ACE”).Una volta determinata la base ACE, l’importo deducibile viene calcolato moltiplicando tale valore per un’aliquota percentuale, fissata su base annua.La disciplina dell'agevolazione è contenuta nelDM 3.8.2017 .Per il 2021 (soggetti "solari") è stata prevista una particolare misura dell'agevolazione, la c.d. "super ACE" o "ACE Innovativa 2021".

ACE e ACE Innovativa

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare dell'ACE:

le società di capitali;
gli enti commerciali
le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti;
le persone fisiche esercenti attività d'impresa;
le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria.
Sono invece escluse, ad esempio, le imprese soggette a determinate procedure concorsuali o le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR (art. 9 del DM 3.8.2017) .

ACE e ACE Innovativa

Calcolo dell'agevolazione

La quota imponibile agevolabile è determinata applicando alla "base ACE" - ovvero alla differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 - un coefficiente di remunerazione, pari dal 2019 all'1,3%.Il coefficiente è applicato all'intero incremento del capitale proprio rilevato dal 2011 in avanti, e non alle sole variazioni registrate nell'anno per cui si effettua il calcolo.Il "nuovo capitale proprio", infatti, è una grandezza dinamica che si modifica nell'ammontare mano a mano che si cumulano, anno per anno, le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione rilevanti ai fini ACE.

Variazione netta del capitale proprio

La variazione netta è quindi pari alla somma algebrica degli incrementi e dei decrementi del capitale proprio (c.d. base ACE). In particolare, concorrono alla formazione del nuovo capitale proprio:

Incrementi del capitale proprio (+)
Conferimenti in denaro: • **aumenti di capitale sociale** • **versamenti a fondo perduto o in conto capitale** • **conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili**
Accantonamento di utili a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (es. riserve di rivalutazione per effetto di leggi speciali)
Rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale

Decrementi del capitale proprio

Per quanto riguarda i decrementi del capitale proprio, rilevano le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, anche nel caso di assegnazione di beni in natura.

Limite del patrimonio netto

E' previsto, tuttavia, uno specifico limite alla fruizione della misura agevolativa: in ciascuno esercizio, infatti, la base ACE non può eccedere il Patrimonio Netto risultante dal relativo bilancio.

ACE e ACE Innovativa

Rendimento nozionale

La deduzione dall'imponibile IRES si calcola applicando alla "base ACE" (ovvero alla differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio, nel limite del patrimonio netto) un coefficiente di remunerazione, che dal 2011 è stato ripetutamente modificato e che dal 2019 è pari all'1,3%.

Il coefficiente è applicato all'intero incremento del capitale proprio rilevato dal 2011 in avanti, e non alle sole variazioni registrate nell'anno per cui si effettua il calcolo.

Periodo di imposta	Aliquota del Rendimento nozionale
2011	3%
2012	3%
2013	3%
2014	4%
2015	4,5%
2016	4,75%
2017	1,6%
2018	1,5%
dal 2019 in poi	1,3%

ACE e ACE Innovativa

Disciplina antielusiva

L'entità del beneficio ACE deve poi tenere conto di una serie di disposizioni di natura antielusiva, finalizzate ad evitare una proliferazione della misura agevolativa tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario a fronte di un'unica immissione di liquidità.La sterilizzazione agisce, di regola, sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la rilevanza dell'apporto in capo alla società ricevente.Nello specifico, la variazione in aumento è ridotta nei seguenti casi:

conferimenti in denaro a favore di società del gruppo;
acquisto di partecipazioni (o incremento della quota già detenuta) in società controllate già appartenenti al gruppo;
acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo;
incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo;
conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni.

Clausole anti abuso
Conferimenti in denaro a favore di società del gruppo
Acquisto di partecipazioni (o incremento della quota già detenuta) in società controllate già appartenenti al gruppo
Acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo
Incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010, dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo
Conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo

Disapplicazione della disciplina antielusiva

E' possibile, tuttavia, disapplicare la disciplina antielusiva - autonomamente o tramite la presentazione facoltativa di istanza di interpello – qualora sia dimostrabile che nel caso specifico l'operazione presuntivamente abusiva non abbia comportato alcuna impropria duplicazione del beneficio ACE.

ACE e ACE Innovativa

ACE Innovativa 2021 (Super ACE)

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica da COVID 19, ilDL n. 73/2021 ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell'ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15%, con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.

A differenza, quindi, della disciplina ordinaria – in base alla quale il rendimento nozionale del capitale proprio si applica all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 – la super ACE, spetta solo con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

	ACE ordinaria	Super ACE
Ambito temporale di applicazione	**A regime**	**Anno fiscale 2021**
Rendimento nozionale	**1,3%**	**15%**
Rilevanza temporale incrementi	**Pro-rata temporis**	**Dal primo giorno del periodo di imposta**
Limite massimo incremento agevolabile	**Patrimonio Netto**	**5 milioni di euro**

Insussistenza del ragguaglio ad anno

Diversamente dall'ACE ordinaria, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, "gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta", quale che sia la data di versamento.

Modalità di fruizione del beneficio

Il beneficio fiscale corrispondente alla Super ACE è fruito dall'impresa, alternativamente:

secondo le regole ordinarie e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES.

Meccanismi di recupero dell'agevolazione

IlDecreto 73/2021 prevede delle modalità di recupero dell'agevolazione nel momento in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021 (anno di fruizione della "super ACE") e, quindi, per i soggetti "solari" nel 2022 e/o nel 2023.La norma opera solo a seguito di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).